



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;
VISTA la Legge 18.1.1992, n. 16;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 con particolare riguardo all'art. 21 e ai commi 5, 6 e 7 dell'art.33 a cui si applicano le modifiche apportate dall'art. 24 della Legge 4.11.2010, n. 183;
VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.06.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;
VISTA la Legge 13.3.1999, n. 68;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
VISTA il D.M. 23.7.1999, n. 184 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. 19.4.2001, n. 75, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D. Lgs 7.3.2005, n. 82, aggiornato dal D. Lgs 4.4.2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 – sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29 novembre 2007, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del succitato C.C.N.L. sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al medesimo C.C.N.L.;
VISTA l'O.M. 23.2.2009, n. 21 e successive integrazioni;
VISTO il D.M. 29.9.2009, n. 82 emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2,3 e 4 del D.L. 25.9.2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
VISTO il D.M. 17.12.2009, n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/2009;
VISTO l'art. 7, comma 4 *ter* del D.L. 30.12.2009, n. 194 convertito con Legge 26.2.2010, n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.2009, n. 167, anche per l'a. s. 2010-2011;
VISTO il Decreto Interministeriale 30.7.2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale- n. 234 del 6 ottobre 2010, "Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009", convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 68/1999;
VISTO il D.M. 30.7.2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. 194/2009 convertito con Legge 25/2010;
VISTO il D.M. 15.9.2010, n. 80 di integrazione del citato D.M. 68/2010;
VISTO l'art. 9, comma 21 *bis* del D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito con Legge 12.7.2011, n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24.11.2009, n. 167 anche per l'a. s. 2011/2012;
VISTO il D.M. 12.10.2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con Legge 106/2011;
VISTA la nota M.I.U.R. 8151 del 13.3.2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'art.38 del D. Lgs n.165/2001, come modificato dall'art.7 della Legge n.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

97/2013;

VISTE Le note DGCASIS prot. 732 del 18.3.2020, prot. 1476 del 25.6.2020, prot. 1705 del 20.7.2020 e prot. 721 del 30.3.2021;

VISTA la nota DGPER prot. 29291 del 25.9.2020;

VISTO il parere di accoglimento n. 1184 del 12.06.2020 della prima sezione del Consiglio di Stato, numero affare 00687/2019, trasmesso con nota DGPER prot. n. 24275 dell'11.8.2020;

VISTA la nota del M.I. prot. n. 10301 del 21.3.2021, con la quale sono state impartite agli UU.SS.RR le istruzioni per l'indizione dei concorsi per l'a. s. 2021/2022 per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali per i profili professionali dell'area A e B del personale ATA;

DECRETA

E' indetto il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali e per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relativamente all'anno scolastico **2021/2022**, per il profilo professionale di

GUARDAROBIERE (area B) nella provincia di UDINE

Le norme che regolano la procedura selettiva sono contenute nell'O.M. n. 21/2009 e successive integrazioni, e nella nota del M.I. prot. n. 10301 del 31.3.2021.

Circa i requisiti generali di ammissione, dette disposizioni sono coordinate con l'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria". Sono altresì inclusi, ex art. 27-*quater* del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche, gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani.

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili previsti dalla suddetta O.M. 21/2009 debbono essere posseduti alla medesima data di pubblicazione del bando.

È altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici", in accordo con l'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con lo stesso punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. 21/2009, al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Con riferimento all'elenco delle certificazioni informatiche e digitali valutabili e ai punteggi loro assegnabili, precisando che si valuta comunque un solo titolo, si rimanda alle tabelle allegate, per ciascun profilo professionale, al D.M. 50/2021, così come da ultimo integrate dalla nota DGCASIS prot. n. 721 del 3.3.2021.

La domanda contempla un'apposita sezione, denominata "Modello H: Attribuzione priorità", da compilarsi ogni anno per il personale che intenda usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 487/1994 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate annualmente dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente.

Le domande di ammissione potranno essere presentate **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 8,00 del giorno **23 aprile 2021** fino alle ore 23,59 del giorno **14 maggio 2021**. I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID.

Al riguardo, **si evidenzia che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purché rilasciate entro il 28 febbraio 2021**. All'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. Si segnala che anche per la



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l'a. s. 2021-22 (**Allegato G**), è adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che l'Ufficio per l'Ambito territoriale avrà completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, **solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia**. Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una provincia per chiedere l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto aver richiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 554 del D.Lgs 297/1994. **Pertanto, l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.**

Si segnala infine che non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per l'a.s. 2021-2022 dell'attuale provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una provincia diversa.

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Beltrame**